



# COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari  
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## Ordinanza N° 17 del 20 Marzo 2001

**Oggetto: Misure di protezione contro l'afta epizootica.**

### IL SINDACO

**VISTO** lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione.

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.229.

**VISTO** il decreto ministeriale 26 novembre 1969.

**VISTA** la legge Regionale 13 novembre 1998, n.31.

**VISTA** la legge Regionale 08 gennaio 1969, n.1 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.121 del 24 ottobre 1986.

**VISTO** il T.U. delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265.

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 08 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni.

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n.833.

**VISTA** la legge regionale 08 luglio 1985, n.15.

**VISTO** il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni.

**VISTO** il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196.

**VISTA** la legge regionale 26 gennaio 1995, n.5.

**VISTA** l'ordinanza ministeriale 30 dicembre 1962.

**VISTA** l'ordinanza ministeriale 05 agosto 1991.

**CONSIDERATA** la preoccupante situazione epidemiologica relativa all'afta epizootica a seguito della segnalazione di sospetto di insorgenza di focolai della stessa nel territorio della penisola italiana.

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 07 marzo 2001 trasmessa con telefax – urgente n.600.3/SA. 50/1626 di pari data, con la quale il Ministero della Sanità non rilascia autorizzazioni all'introduzione nel territorio nazionale di partite di animali appartenenti alla specie aftoso – sensibili provenienti da altri Stati Membri.

**CONSIDERATO** pertanto che l'adozione di ulteriori misure sanitarie volte alla tutela del patrimonio zootecnico regionale non contrastano con le norme comunitarie vigenti.

**CONSIDERATA** altresì che l'introduzione della malattia nel territorio comunale, sia per la densità delle specie sensibili all'afta epizootica, sia per la prevalente tipologia di conduzione zootecnica presente nello stesso, produrrebbe gravissimi e devastanti effetti sul patrimonio zootecnico comunale con negative ripercussioni sull'intera economia locale.

**RITENUTO** necessario adottare urgentissime misure sanitarie, concorrenti a quelle già emanate dalle Autorità Comunitarie, Nazionali e Regionali, atte a contrastare l'eventuale introduzione della malattia nel territorio comunale.

18

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

Con effetto immediato è vietata l'introduzione, a qualsiasi titolo e scopo, nell'intero territorio comunale, di animali vivi appartenenti alle specie aftoso sensibili. E altresì vietata l'introduzione nel territorio comunale di sperma, ovuli ed embrioni di animali appartenenti a tali specie.

## **Articolo 2**

Con effetto immediato l'introduzione nel territorio comunale delle carni fresche, refrigerate o congelate degli animali delle specie aftoso sensibili è permesso nel rigoroso rispetto dell'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale 30 dicembre 1962.

## **Articolo 3**

Con effetto immediato è vietata l'introduzione nel territorio comunale di fieno e paglia. E altresì vietata l'introduzione di latte qualora non sottoposto ad un trattamento termico che assicuri la distruzione del virus dell'afta.

## **Articolo 4**

1. Sono vietati sul territorio comunale:
  - a) le fiere, i mercati e le esposizioni di animali delle specie aftoso – sensibili nonché qualsiasi concentrazione, comunque denominante e a qualunque scopo effettuata, di animali di dette specie;
  - b) gli spostamenti di animali delle specie aftoso – sensibili da e verso stalle di sosta e centri di raccolta;
  - c) lo spostamento dei circhi con a seguito animali della specie aftoso – sensibili, compresi gli elefanti.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, è consentito:
  - a) lo spostamento di animali della specie aftoso – sensibili tra le aziende come definito all'articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196, ad esclusione delle stalle di sosta e di mercati;
  - b) l'invio diretto di animali delle specie aftoso – sensibili dalle aziende, dalle stalle di sosta, dai mercati e dal centro di raccolta verso uno stabilimento di macellazione;
3. Nei casi di cui al comma 2;
  - a) il carico e la spedizione della partita verso il luogo di destinazione possono avvenire solo a seguito di una visita clinica degli animali effettuata, con esito favorevole, dal veterinario ufficiale;
  - b) il trasporto degli animali, dal luogo di partenza al luogo di destinazione, deve avvenire sotto vincolo sanitario e senza l'effettuazione di ulteriori carichi durante il tragitto;
  - c) i mezzi utilizzati per il trasporto devono essere lavati e disinfettati nei centri di lavaggio e di disinfezione più vicini al luogo di scarico degli animali; dette operazioni devono comunque essere effettuate prima di ogni successivo trasporto di animali, ancorchè di specie diverse da quelle aftoso – sensibili.

## Articolo 5

1. E' consentita la spedizione di partite di animali appartenenti a specie aftoso – sensibili verso altri Stati membri dell'Unione europea solo se:
  - a) il Ministero della Sanità – Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria- abbia rilasciato all'esportatore specifica autorizzazione, subordinata al ricevimento del nulla osta da parte dell'Autorità centrale competente dello Stato membro di destinazione della partita, nel rispetto delle eventuali garanzie sanitarie richieste da quest'ultimo Stato;
  - b) gli animali provengano da un'unica azienda come definita all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196, ad esclusione di animali provenienti da stalle di sosta e mercati.
2. E' vietata l'introduzione nel territorio comunale di partite di animali appartenenti a specie aftoso – sensibili provenienti da paesi terzi; sono fatte salve le partite viaggianti già prenotificate ai Posti d'Ispezione Frontalieri ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.93.

## Articolo 6

1. Le disposizioni della presente ordinanza restano in vigore fino alle ore 24.00 del 27 marzo 2001, le Autorità Aero – Portuali, i Veterinari Ufficiali, e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



Il Sindaco  
Mura Rag. Mario

La presente ordinanza è notificata a:

- Autorità aero – portuale.
- Ente FF.SS. Direzione Centrale – Via Roma, Cagliari
- Demartis Angelina, via Sacchi, 28 Elmas.
- Marras Antonello, via Sacchi, 3 Elmas
- Soru Luigi, Loc. S. Giorgio - Elmas
- Az. Usl n.8 Serv. Veterinario – Via Bacaredda, 47 Cagliari.
- Prefettura.
- Stazione CC. "S. Avendrace".
- Corpo di Pol. Municipale
- Albo Pretorio – Sede –
- Procura della Repubblica c/o Pretura Circondariale - Cagliari -